



San Marino, 08/02/2017/2016 d.f.R
Prot. n. 1827/DSL-M1/2017

A tutti Medici del Lavoro interessati

U.O.S. Medicina e Igiene del lavoro
Circolare n.1/2017.

=LORO SEDI=

Oggetto: circolare modifiche punto 04.08.04 Archiviazione delle cartelle sanitarie al termine della Sorveglianza Sanitaria.

Con l'aggiornamento 2016 delle "Linee Guida per l'applicazione della sorveglianza sanitaria e funzioni del medico del lavoro in base alla legge 31/98 e successivi decreti", è stata predisposta la presente circolare, nella quale è stato riportata la modifica del sopracitato paragrafo, precisando che, per **motivi improrogabili** a partire dal 01 marzo 2017 la scrivente U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro non accetterà più l'invio delle cartelle sanitarie di rischio dei lavoratori dimessi, licenziati, pensionati e deceduti redatte dai MdL "operanti" o che "hanno esercitato la propria professione" in Repubblica.

Tale modifica si rende necessaria per motivi gestionali e organizzativi che comprendono anche e soprattutto la carenza di spazi necessari, di risorse e, soprattutto nel futuro, di mantenimento e di garanzia della privacy della documentazione sanitaria contenuta nelle cartelle sanitarie.

Tutti i dettagli sono riportati nelle Linee Guida 2016

Le indicazioni di massima sono:

1. **Cartelle dei Lavoratori dimessi/licenziati, pensionati:** il MdL deve consegnare al lavoratore dimesso la cartella originale, avendo cura all'atto della consegna di informare accuratamente il lavoratore come riportato nel punto n.4 e ne deve tenere copia nel formato elettronico o cartaceo archiviandola nella modalità che preferisce presso la struttura sanitaria in cui opera, (per evitare che tale materiale vada perduto e che lo scambio di informazioni e dati sanitari tra i MdL e il Dipartimento Prevenzione permanga nel tempo). **Spetta al medico del lavoro predisporre un riscontro scritto relativo alla consegna della cartella sanitaria al lavoratore interessato, corredato ovviamente della firma di colui che riceve la cartella sanitaria (Allegato 21).** Tale riscontro scritto va conservato in azienda all'interno del fascicolo della sorveglianza sanitaria. Fanno eccezione le cartelle sanitarie relative agli ex esposti ad amianto che devono essere inviate all'U.O.S. Medicina ed Igiene del Lavoro, ai sensi del comma 3 art. 52 del Decreto delegato 27 aprile 2012 n.44. **L'invio deve essere corredato da apposita lettera di accompagnamento recante la dicitura CARTELLE SANITARIE EX ESPOSTI AD AMIANTO e l'elencazione dei nominativi, codice ISS, data di nascita ed eventuale delega se non è il medico del lavoro a consegnarle.**
2. **Cartelle sanitarie di rischio dei lavoratori deceduti/Residenti o frontalieri:** il medico del lavoro invia mediante opportuna lettera di accompagnamento le cartelle sanitarie di rischio dei lavoratori residenti deceduti (V. Allegato n.18) all'U.O.S. Medicina ed Igiene del lavoro che provvederà a consegnarle alla Segreteria dell'Archivio Ospedaliero dell'Ospedale di Stato I.S.S. per l'archiviazione definitiva. **Le cartelle sanitarie dei lavoratori frontalieri saranno invece consegnate dal medico del lavoro aziendale agli eredi legittimi, previa presentazione di idonea documentazione da conservare in azienda.**
3. Nel caso in cui non fosse possibile reperire il lavoratore per la consegna della cartella sanitaria, la custodia della cartella va effettuata presso la sede dell'azienda ove ha lavorato



il lavoratore interessato con **conservazione della stessa per almeno 10 anni dalla cessazione dell'attività lavorativa a rischio, ad eccezione dei lavoratori esposti a cancerogeni la cui conservazione è di 30 anni. Si raccomanda che le sopraccitate cartelle sanitarie siano custodite in plico sigillato, firmato dal medico del lavoro e separato dal plico delle cartelle sanitarie dei lavoratori attivi, qualora manchi l'accordo di custodia, secondo le modalità contenute nel paragrafo 04.08.01 Salvaquardia del segreto professionale (V. Linee guida 2016).**

4. I lavoratori di cui al punto 1) devono essere informati che è loro responsabilità conservare in maniera accurata e diligente la cartella sanitaria di rischio e che debbono esibirla qualora sia richiesta dall'organo di vigilanza, Commissario della Legge, ecc.

Le disposizioni contenute nella presente circolare saranno oggetto di aggiornamenti/integrazioni qualora siano emanate norme giuridiche che regolamentino in maniera diversa quanto riportato in questo documento.

Sono vietate procedure di archiviazione delle cartelle sanitarie non in linea con le disposizioni contenute nella presente circolare.

N.B.: si raccomanda al medico del lavoro di informare accuratamente il datore di lavoro su queste nuove disposizioni di archiviazione delle cartelle sanitarie affinché rispetti gli obblighi relativi a questa circolare, onde evitare le relative sanzioni. Ricordiamo che tra gli obblighi prioritari del datore di lavoro rientra la comunicazione in tempo reale al medico del lavoro dei lavoratori pensionati, deceduti, dimessi e licenziati.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Esperta sanitaria

Patrizia Dragani

Il Responsabile dell'U.O.S.
Riccardo Guerra